

# **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI**

**Allegato alla deliberazione n. 87 del 24.6.2010**

## **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO** **DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)**

### **CAPO I - FINALITA' E CONTENUTO**

#### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente atto disciplina e regola i compiti e le modalità di funzionamento dell' Organismo Indipendente di Valutazione (d'ora in poi, OIV) di cui all'art. 35 del D.P.R. 254/2005, adeguato ai principi del D.Lgs. 150/2009.

### **CAPO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO** **DELL'OIV**

#### **Art. 2 - Composizione e nomina dell'OIV**

Al fine di garantire le necessarie caratteristiche di competenza, autorevolezza ed imparzialità l'OIV, monocratico, è composto da un esperto in tecniche di valutazione, esterno all'amministrazione. Il componente dell'OIV è nominato dalla Giunta che ne determina i compensi. L'incarico ha durata di tre anni a decorrere dal conferimento, salva motivata revoca o dimissioni del componente e può essere riconfermato di anno in anno, anche tacitamente.

#### **Art. 3 - Funzioni dell'OIV**

Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 254/2005, adeguato ai principi del D.Lgs. 150/2009, l'OIV effettua l'attività di valutazione e controllo strategico, supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e l'attività di valutazione dei dirigenti.

L'OIV esplica inoltre tutte le altre funzioni ad esso demandate da fonti normative, legislative regolamentari nonché dai contratti collettivi di lavoro. In particolare:

1. fornisce elementi per facilitare la verifica dell'effettiva realizzazione delle scelte operative e strategiche contenute negli atti di indirizzo politico e degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie, e materiali assegnate;
2. indica alla Giunta i criteri per la determinazione dei parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella relazione previsionale e programmatica e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative;
3. analizza il funzionamento dell'ente e delle aziende speciali, utilizzando appositi indicatori di attività e risultato e redigendo relazioni periodiche ed annuali al presidente, alla Giunta ed al collegio dei revisori del conti sull'andamento delle stesse attività; promuove monitoraggi sulla qualità dei servizi erogati e sul grado di soddisfazione dell'utenza. Fornisce alla Giunta elementi di giudizio per la valutazione del Segretario Generale e allo stesso per la

valutazione dei dirigenti. Per tali attività l'OIV utilizza le informazioni fornite allo scopo dalla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione;

4. può formulare proposte in materia di parametri di valutazione per graduare l'indennità di posizione e per prevedere un sistema di programmazione contenente i parametri per la verifica dei risultati, nonché effettuare un'analisi del sistema permanente di valutazione, promovendo eventuali modifiche atte ad incentivare la produttività ed il miglioramento del servizio.

#### **Art. 4 - Risorse organizzative a supporto dell'attività dell'OIV**

L'OIV è supportato dall'ufficio controllo di gestione e si avvale della collaborazione tecnica che ciascuna Camera mette a disposizione.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio presso la quale l'OIV solitamente si riunisce individua un funzionario che svolge attività di segreteria dell'OIV medesimo.

#### **Art. 5 - Funzionamento dell'OIV**

L'OIV opera in condizioni di autonomia e risponde esclusivamente al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.

Nell'esercizio e per le finalità di controllo e valutazione, può richiedere agli uffici camerali qualsiasi informazione, atto o notizia e può effettuare gli accertamenti necessari.

Sulla scorta degli obiettivi posti dall'Amministrazione, l'OIV può identificare per ogni settore operativo, anche su indicazione della Giunta, aree di analisi considerate particolarmente critiche e formulare proposte di miglioramento in merito.

In ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 3 punto 3 del presente atto, l'OIV redige – almeno annualmente - una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni, da produrre alla Giunta, al Segretario Generale e, per conoscenza, al Collegio dei Revisori.

### **CAPO III - LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI**

#### **Art. 6 – Criteri del sistema di valutazione**

Il sistema di valutazione dei dirigenti ha per oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi, l'impegno e le capacità dirigenziali ed organizzative, nonché tecnico-amministrative e gestionali.

Esso deve essere coerente con le norme contrattuali collettive e decentrate e deve comunque garantire:

- a) la conoscenza preventiva dei parametri e dei criteri di valutazione;
- b) la trasparenza del processo di valutazione.

### **CAPO IV- NORME FINALI**

#### **Art. 7 - Entrata in vigore**

Le presenti modalità di funzionamento dell'OIV entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2010.